

Risposta n. 336/2021

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Compensazioni crediti ex articolo 17, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto di seguito riportato.

L'istante riferisce di aver chiuso «*la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019, Unico 2020 SC, con un credito IRES pari ad Euro [...].*

La dichiarazione è stata firmata dal legale rappresentante e dal soggetto che sottoscrive la relazione di revisione, quest'ultimo ha anche apposto la firma per attestazione.

La società istante ha compensato complessivamente crediti IRES ed IRAP 2019, utilizzando il modello F24, nell'anno solare 2020, fino all'importo massimo consentito dall'art. 147 del D.L. 34 del 19.05.2020, per la cifra di Euro 1.000.000,00».

Tanto premesso l'istante chiede se è possibile compensare ulteriori 700.000 euro del credito IRES 2019, limite massimo consentito per il periodo d'imposta 2021, sin dai primi mesi dell'anno 2021 e, quindi, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, l'istante ritiene di *«poter compensare gli ulteriori Euro 700.000,00 nei primi mesi dell'anno 2021, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, considerato che sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.*

Nello specifico:

a) La compensazione non deve superare in ciascun anno solare, ai sensi dell'art. 34 della L. 388 del 23.12.2000, i limiti massimi imposti dalle normative di periodo (Euro 1.000.000,00 per il 2020 ed Euro 700.000,00 per il 2021).

b) La firma per attestazione è stata rilasciata dal soggetto incaricato alla relazione di revisione nell'ultima dichiarazione dei redditi (dichiarazione Unico SC 2020 per il periodo d'imposta 2019)».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si premette che esula dalle competenze della scrivente, in risposta all'istanza in oggetto, ogni valutazione in merito all'effettiva esistenza del credito vantato dall'istante né, tantomeno, sulla spettanza dello stesso, restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento, invece, ai chiarimenti interpretativi richiesti, si forniscono le seguenti indicazioni.

L'articolo 17, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) dispone che *«La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle*

relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge». Secondo il comma 3 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019, *«Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019».*

In forza delle modifiche recate al citato articolo 17, dunque, le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP, comprese le addizionali e le imposte sostitutive, emergenti dalle dichiarazioni annuali o dalle istanze sono ora allineate a quelle già previste per i crediti IVA, con la conseguenza che detti crediti, se eccedenti i 5.000 euro, possono essere utilizzati in compensazione non più dal 1° giorno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione annuale o istanza. Si ricorda, inoltre, che la dichiarazione annuale o l'istanza, da cui emerge il credito compensabile superiore a 5.000 euro, deve recare il visto di conformità (cfr. articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e che la compensazione va eseguita utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (*Entratel e Fisconline*) (cfr. articolo 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Ciò detto, l'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che *«A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare».*

Solo per l'anno 2020, in considerazione della situazione di crisi derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, l'articolo 147 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha innalzato da

700.000 euro ad 1 milione di euro il limite massimo dei crediti d'imposta e di contributi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di un conto fiscale.

Come chiarito dalla risposta all'interrogazione n. 5-08067 del 10 marzo 2016, il limite alla compensazione di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 opera cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d'imposta.

Ne deriva che, nel caso di specie, i crediti emergenti dalla dichiarazione annuale 2020, relativa al periodo d'imposta 2019, non compensati nel 2020, per raggiunti limiti di utilizzo (1 milione di euro), possono continuare ad essere compensati nel 2021 (indicando nel modello F24 come anno di riferimento il 2019), fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale 2021 relativa al periodo d'imposta 2020, dove detti crediti che residuano dall'anno precedente, al netto di quanto già utilizzato in compensazione con il modello F24 (da indicare nella sezione II del quadro RX), saranno "rigenerati" e conseguentemente sottoposti al visto di conformità (nel senso che sarà verificata la corretta esposizione del credito nella relativa dichiarazione). Va da sé che i crediti relativi al periodo d'imposta precedente utilizzati in compensazione concorrono con gli altri crediti maturati e utilizzabili in compensazione nel 2021, al limite dei 700.000 euro per l'anno solare 2021.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)